

N. 00145/2014REG.PROV.COLL.

N. 00154/2013 REG.RIC.

N. 00188/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2013, proposto da:

Ass.To Reg.Le Territorio ed Ambiente, Comm.Rio Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, Agenzia Reg.Le Per i Rifiuti e Le Acque, ora Ass.To Energia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;

contro

Torre Umberto, Stroschio Mariano, Aveni Antonino, Conti Francesca, Bonanno Antonino, Puliafico Elena, Bonanno Filippa, Crisafulli Antonino, Fazio Francesco, Foti Benito, Isgro' Domenico, Arena Giovanni, Crisafulli Filippo, Risica Tindaro, Risica Alfio Antonio, Fazio Filippo, Perdichizzi Giovanni, Italiano Antonino, Lopes Marilena, Lopes Carmelo, Spano' Antonino, Lopes Franco, Sofia Carmelo, Puliafico Sandro, Giorgianni Santo, Belardo Pasquale Tindari, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Barbaro, con domicilio eletto presso Maria Delia Manno in Palermo, via Tintoretto, 4;

Accetta Giuseppe, Bonanno Giuseppe, Pesce Silvia, Fazio Natala Maria, Sofia Caterina, Di Natale Filippo, Ginevra Saverio, Risica Giuseppe, Stroppia Domenico, Torre Domenico, Benenati Tindaro, Miano Angelo, Cambria Rocco, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e Comune di Mazzarra' S. Andrea, non costituiti;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino La Malfa, con domicilio eletto presso Marcello Marcatajo in Palermo, via Enrico Albanese 27;
Tirreno Ambiente S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Dalmazio, Aldo Tigano, Lina Merendino, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste N. 89;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comune di Furnari, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aloisi, con domicilio eletto presso Anna Galioto in Palermo, via Giusti 21;

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2013, proposto da:

Tirreno Ambiente S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Dalmazio, Aldo Tigano, Lina Merendino, con

domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste N. 89;

contro

Torre Umberto, Stroschio Mariano, Aveni Antonino, Conti Francesca, Bonanno Antonino, Puliafico Elena, Bonanno Filippa, Crisafulli Antonino, Fazio Francesco, Foti Benito, Isgro' Domenico, Arena Giovanni, Crisafulli Filippo, Risica Tindaro, Risica Alfio Antonino, Fazio Filippo, Perdichizzi Giovanni, Italiano Antonino, Lopes Marilena, Lopes Carmelo, Spano' Antonino, Lopes Franco, Sofia Carmelo, Puliafico Sandro, Giorgianni Santo, Belardo Pasquale Tindaro, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Barbaro, con domicilio eletto presso Maria Delia Manno in Palermo, via Tintoretto, 4;

Accetta Giuseppe, Bonanno Giuseppe, Pesce Silvia, Fazio Natale Maria, Sofia Caterina, Di Natale Filippo, Ginevra Saverio, Risica Giuseppe, Stoppia Domenico, Torre Domenico, Benenati Tindaro, Miano Angelo, Cambria Rocco, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ass.To Reg.Le Territorio ed Ambiente,; Ass.To Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I., Commissario Delegato Emergenza Rifiuti in Sicilia, Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, Dirigente Responsabile Servizio 2-V.I.A./V.A.S.Del Dip.Tt.Aa, Conferenza di Servizi c/o Servizio 2-V.A.S./V.I.A., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;

Comune di Mazzarra' S. Andrea, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, non costituiti;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino La Malfa, con domicilio eletto presso Marcello Marcatajo in Palermo, via Enrico Albanese 27;

per la riforma

della sentenza del Tar Sicilia – Catania - sezione II n. 02888/2012, resa tra le parti, concernente autorizzaz.integrata ambient.realizzaz.impianto selezione rifiuti solidi urbani;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l'avv. dello Stato La Rocca, l'avv. G. Barbaro, l'avv. M. Caldarera su delega dell'avv. A. La Malfa, l'avv. A. Tigano, l'avv. A. Dalmazio e l'avv. S. Aloisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Come analiticamente esposto nella sentenza impugnata la Tirreno Ambiente s.p.a. gestisce una **discarica** per il conferimento di rifiuti solidi urbani ubicata nel Comune di Mazzarà S. Andrea.

La Regione Siciliana, con decreto n. 391/2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 V.I.A./V.A.S. del Dipartimento Territorio ed Ambiente, ha rilasciato alla società l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto per la previa selezione dei rifiuti solidi urbani e per la stabilizzazione della frazione organica.

Con successivo decreto del medesimo Dirigente n. 393/2009 si è inoltre espresso favorevole giudizio di compatibilità ambientale ed è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di ampliamento della **discarica**.

Gli odierni appellati, n.q. di cittadini residenti nel vicino comune di Furnari, hanno impugnato avanti al TAR Catania i decreti ora citati e tutti gli atti intervenuti nel complesso procedimento che ha portato al rilascio delle autorizzazioni in controversia, chiedendone l'annullamento.

Si è costituita in resistenza l'Amministrazione regionale.

Si è altresì costituita la Tirreno Ambiente la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, eccependone peraltro l'inammissibilità sotto diversi profili.

Anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed il comune di Mazzarà S. Andrea, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale etneo ha in primo luogo affermato la propria competenza anche per quanto concerne l'impugnazione della ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica n. 1133/ 2006 ed ha quindi disatteso le eccezioni mediante le quali la Tirreno Ambiente aveva dedotto il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale in materia ambientale ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è sufficiente la "vicinitas" al sito prescelto per la realizzazione dell'impianto o dall'adozione di ulteriori provvedimenti autorizzatori.

Nel merito il Tribunale ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse l'impugnativa rivolta avverso tutti gli atti endoprocedimentali e ha invece accolto il gravame per come rivolto all'impugnazione dei citati decreti autorizzatori, che sono stati conseguentemente annullati.

A sostegno del decisum il Tribunale ha in primo luogo osservato che la istruttoria condotta risultava gravemente lacunosa e non rispettosa delle prescrizioni tecniche imposte dal D. L.vo n. 36 del 2003 in relazione a discariche destinate al deposito di rifiuti contenenti amianto.

In secondo luogo il Tribunale ha rilevato che l'autorizzazione all'ampliamento non tiene conto del problema del controllo e della gestione degli odori e dell'impatto di questi sul vicino centro abitato di Furnari, nonché del rispetto dei limiti alla produzione di percolato.

La sentenza è stata impugnata col ricorso RG 154/2013 dall'Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l'integrale riforma previa sospensione dell'esecutività.

La sentenza è stata separatamente impugnata col ricorso RG 188/2013 dalla Tirreno Ambiente la quale ne ha chiesto l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecutività, tornando ad eccepire l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

Si sono costituiti in entrambi i procedimenti gli appellati i quali hanno proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza dichiarativo dell'inammissibilità dell'impugnazione degli atti endoprocedimentali.

Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità degli appelli e ne deducono l'infondatezza nel merito.

Si è costituita la ASP di Messina la quale insiste per la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del parere 35/2008 reso dal servizio di Igiene Pubblica del distretto di Barcellona.

E' intervenuto ad opponendum il comune di Furnari.

Le parti hanno depositato memorie e note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Con ord.ze nn. 167 e 170 del 2013 questo Consiglio ha accolto le istanze cautelari.

All'Udienza del 13 novembre 2013 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 96 comma 1 cod. proc. amm. in quanto rivolti all'impugnazione della medesima sentenza.

In via preliminare va scrutinata l'eccezione mediante la quale gli appellati deducono l'inammissibilità di entrambi gli appelli, in quanto sia la Regione che la Tirreno Ambiente non avrebbero adeguatamente contestato tutti capi della sentenza impugnata.

In particolare la sentenza non sarebbe stata impugnata nella parte relativa all'accoglimento della terza censura mentre il capo col quale è stata accolta la quarta censura sarebbe stato contestato solo in parte.

Oppongono gli appellanti che il rilievo è destituito di fondamento per quel che riguarda la terza censura ed è frutto di una erronea ricostruzione della ratio decidendi sottesa all'accoglimento da parte del TAR della quarta censura.

L'eccezione va disattesa, a prescindere da ogni approfondimento in ordine alla effettiva sussistenza delle omissioni cui gli appellati si riferiscono.

In primo luogo e in linea generale il passaggio in giudicato di capi o parti della sentenza non espressamente investiti dall'impugnazione, ai sensi dell'art. 329 comma secondo cod. proc. civ., non determina di per sé l'inammissibilità radicale dell'impugnazione stessa.

Ciò vale sicuramente nel processo civile e nella giurisdizione esclusiva, ove la nozione di capo di sentenza corrisponde a quella di capo di domanda, perchè ogni capo definisce uno dei punti della controversia e tanti sono i capi quanti i diritti vantati o contestati.

Ma ciò vale anche nel giudizio amministrativo di legittimità nel quale – allorchè come nel caso all'esame un unico atto è annullato sulla base di molteplici statuizioni - la nozione di capo di sentenza equivale a quella di punto di cognizione.

Infatti nel giudizio di stampo impugnatorio l'appellante già intimato soccombente – pur non potendo più richiedere, a causa della sua acquiescenza parziale, l'integrale caducazione dell'annullamento pronunciato in primo grado – può avere perdurante interesse alla modificazione dei singoli punti della motivazione della sentenza di primo grado, allorchè questi siano suscettivi di indirizzare in un senso anziché nell'altro la susseguente attività amministrativa.

In secondo luogo e soprattutto occorre considerare che entrambi gli appellanti hanno dedotto motivi volti – come subito si vedrà – a lumeggiare l'inammissibilità del ricorso originario e dunque atte a travolgere in radice la pronuncia di primo grado.

Gli appelli sono dunque ammissibili e nel merito risultano fondati.

Con il primo motivo di impugnazione Tirreno Ambiente torna ad eccepire l'inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, i quali si sono limitati ad affermare genericamente la loro residenza nel comune di Furnari.

Analogo rilievo prospetta l'appellante Avvocatura.

L'eccezione ad avviso del Collegio merita positiva considerazione.

Come è noto, e come ben rappresentato dalla sentenza impugnata, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati ad insurgere avverso provvedimenti aventi rilievo in materia ambientale e in particolare aventi incidenza all'interno del ciclo di trattamento dei rifiuti si fronteggiano due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, la mera vicinanza di un'abitazione ad una **discarica** non legittima il proprietario frontista ad insurgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa egli riceva nella sua sfera giuridica, o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inadeguate a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze, o, infine, per il significativo incremento del traffico veicolare, potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole sui terreni limitrofi. (cfr. ex multis V Sez. n. 2460 del 2012).

In sostanza, secondo tale indirizzo, il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una **discarica** non è da solo sufficiente a legittimare il suo proprietario a provocare uti singulus il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione.

Secondo altro ed opposto indirizzo, ai fini della legittimazione attiva dei soggetti residenti in aree vicine ai luoghi nei quali si intende realizzare un impianto di trattamento rifiuti non è necessaria la specifica prova del danno che potrebbero subire i ricorrenti o della pericolosità diretta degli impianti stessi, non potendo negarsi che la realizzazione dell'impianto possa risultare astrattamente produttiva di danni alla sfera giuridica dei ricorrenti, sia sotto forma di danni alla salute e/o all'ambiente, sia come danni patrimoniali connessi alla diminuzione di valore degli immobili di loro proprietà circostanti il sito prescelto per la realizzazione dell'opera. (cfr. tra le recenti VI sez. n. 2234 del 2012).

Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario dare continuità all'indirizzo restrittivo dovendosi avere riguardo alla decisiva circostanza che nel caso all'esame si tratta di una **discarica** in funzione da tempo e della quale sono stati già autorizzati successivi ampliamenti proprio ai sensi della stessa normativa che supporta i provvedimenti impugnati nel presente giudizio.

Di talchè la allegazione da parte dei ricorrenti della mera residenza nel comune vicinore non appare idonea a radicare la loro legittimazione.

Secondo la sentenza impugnata – che sul punto non risulta gravata in via incidentale – la legittimazione dei ricorrenti discende dal fatto che notoriamente la realizzazione di una **discarica** determina un deprezzamento del valore economico dei fondi limitrofi all'impianto.

In proposito deve però dirsi che l'unico fattore legittimante ritenuto decisivo in prime cure si rivela in realtà labile atteso che, come icasticamente rileva l'Avvocatura, tale perdita di valore a carico dei fondi deve ritenersi già determinata da lunghissimo tempo, con l'autorizzazione e l'esercizio pluriennale della **discarica** e degli ampliamenti precedentemente assentiti.

A ciò deve poi aggiungersi che – come evidenziato sia dalla Regione che da Tirreno Ambiente – l'autorizzazione per l'impianto di selezione e stabilizzazione della frazione secca dei r.s.u. (decreto 391) configura un intervento necessitato per legge e comunque del tutto autonomo rispetto all'ampliamento della **discarica** (decreto 393).

Trattandosi di impianto asseritamente finalizzato a mitigare l'impatto anche della gestione della **discarica** preesistente, i ricorrenti – nel momento in cui ne hanno proposto l'impugnazione - avrebbero dovuto almeno allegare qualche specifico effetto pregiudizievole da esso credibilmente e non genericamente derivante.

In siffatto contesto, a giudizio di questo Collegio il vero è che i ricorrenti – nella misura in cui deducono pregiudizi in realtà ricollegabili agli effetti del funzionamento in sè della **discarica**, esistente ed operativa da anni in base ad autorizzazioni inoppugnate - hanno agito in giudizio non tanto sulla base di un pregiudizio personale e diretto loro derivante dalle due nuove autorizzazioni quanto piuttosto per far valere i diritti generali di una collettività locale che risente negativamente della vicinanza all'impianto e si ritiene lesa nei suoi incompressibili diritti sanitari e ambientali dalla esistenza stessa di una **discarica** prossima agli insediamenti abitativi.

Pertanto quella che i ricorrenti hanno spiegato, nel significativo difetto di iniziative tempestive da parte del comune, si configura come una vera e propria azione popolare, ossia un'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice.

Tale impostazione risulta però in contrasto col carattere di giurisdizione soggettiva che il sistema attribuisce al giudizio amministrativo, nel quale la legittimazione ad impugnare un provvedimento autoritativo deve essere (salvo specifiche eccezioni normative) correlata ad una situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento stesso e cioè ad un interesse diretto, attuale e personale del ricorrente all'annullamento dell'atto.

Il ricorso di primo grado era dunque inammissibile.

L'appello incidentale proposto dagli originari ricorrenti diventa dunque improcedibile.

Per esigenze di esaustività si osserva che in ogni caso anche i rilievi di merito versati dagli appellanti sulle questioni nodali della presente controversia meritano ad avviso del Collegio di essere condivisi.

Per quanto riguarda la questione dell'amianto, la sentenza impugnata ha ritenuto (ed è questa la vera ratio decidendi che ne supporta tutti gli svolgimenti argomentativi) che il decreto abbia autorizzato lo smaltimento in **discarica** di rifiuti contenenti amianto, rilevando che gli artt. 12 e 20 del decreto stesso recano appunto prescrizioni in materia di trattamento di tali rifiuti pericolosissimi.

Di qui la riscontrata e diffusa violazione, specie per quanto concerne la congruenza dell'istruttoria, delle cogenti norme sostanziali e procedurali contenute nell'allegato I al D. L.vo n. 36 del 2003, dettate appunto per le discariche che accettano l'amianto.

Oppone sul punto Tirreno Ambiente di non aver mai domandato l' autorizzazione a smaltire amianto nel richiesto ampliamento, come dimostra il fatto che il progetto da essa presentato (acquisito agli atti di causa nel corso del giudizio di primo grado) non prevede nessuna delle specifiche infrastrutture (celle monodedicato, trincee etc.) indispensabili per il trattamento di tale materiale pericoloso.

Inoltre, osserva l'impresa, il preambolo del provvedimento impugnato si riferisce inequivocamente ad una istanza da

essa presentata per l'ampliamento di una **discarica** per il trattamento di rifiuti non pericolosi.

La veridicità dell'affermazione della Tirreno Ambiente (che gli appellati contestano vigorosamente richiamando passi della relazione tecnica che accompagnava il progetto) non merita di essere in realtà approfondita mediante consulenza tecnica, risultando in definitiva non decisiva: infatti ciò che unicamente rileva ai fini del processo non è la richiesta del gestore ma la delimitazione dell'effettiva portata costitutiva del provvedimento autorizzatorio impugnato.

E' evidente infatti che la congruità dell'istruttoria non può che rapportarsi all'oggetto dell'autorizzazione rilasciata, essendo peraltro intuibile la ragione in base alla quale – come analiticamente ed esaurientemente dimostrato dal TAR – il trattamento di un materiale altamente offensivo quale l'amianto necessita secondo il principio di precauzione di approfondimenti istruttori qualitativamente differenti rispetto ad es. al trattamento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.

Ciò premesso, è vero che il provvedimento reca agli artt. 12 e 20 precise prescrizioni riguardanti il trattamento dei RCA - rifiuti contenenti amianto ed è altresì vero che tali prescrizioni risultano probabilmente riprese (per quanto può dedursi dagli atti disponibili nel fascicolo di causa) dal parere endoprocedimentale 152/2009 del Servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico (cfr. art. 22).

Ed è precisamente sulla base di tali prescrizioni che la sentenza impugnata ha qualificato l'autorizzazione come relativa anche al trattamento di amianto.

E tuttavia in senso contrario milita in primo luogo la considerazione che l'autorizzazione integrata è nel suo insieme rilasciata (art. 3) per la realizzazione di un impianto IPPC "ampliamento **discarica** rifiuti non pericolosi" e dunque per rifiuti diversi dall'amianto.

In secondo luogo e soprattutto l'art. 5 del decreto 393/2009 in combinato disposto con l'Allegato I al decreto stesso inequivocamente autorizza il gestore ad accettare nella **discarica** esclusivamente tipologie di rifiuti non pericolosi con esclusione di quelli contenenti amianto.

Infatti una obiettiva disamina dei codici CER dei rifiuti autorizzati riportati nell'Allegato porta ad escludere che l'autorizzazione riguardi rifiuti contenenti amianto, non risultando autorizzato il codice 170601 (isolanti contenenti amianto) ma solo i materiali isolanti "diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 03).

Nè soprattutto risulta autorizzato il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi): di talchè risultano vani gli sforzi argomentativi profusi dagli appellati per dimostrare che nella **discarica**, seppure dedicata ai rifiuti non pericolosi, potrebbero comunque essere ospitati rifiuti contenenti amianto.

Infatti il DM 3.8.2005 – applicabile *ratione temporis* e ripetutamente invocato dagli appellati – laddove consente a certe condizioni il conferimento in **discarica** per rifiuti non pericolosi di materiali edili del tipo di cui sopra contenenti amianto, identifica appunto tali rifiuti col codice CER 170605 che abbiamo visto qui non autorizzato.

Da quanto sopra consegue che, non venendo in concreto in rilievo una autorizzazione allo smaltimento di rifiuti contenenti comunque amianto, non sussistono le riscontrate violazioni della normativa specifica posta a disciplina dello smaltimento di tale pericolosissimo materiale.

Altro punto nodale della sentenza impugnata riguarda la mancata valutazione, alla stregua delle prescrizioni imposte dalle Linee Guida di cui al D.A. 24.12.2008, delle esalazioni e degli odori potenzialmente gravanti sull'abitato di Furnari, con conseguente difetto di istruttoria.

Al riguardo si deve invece rilevare che, come posto in evidenza dagli appellanti, già in epoca antecedente allo svolgimento della prima conferenza di servizi sia l'ARPA di Messina che la AUSL n. 5 avevano rappresentato la questione relativa alla gestione delle esalazioni maleodoranti aventi potenziale impatto sul centro urbano di Furnari (o almeno su una porzione di esso) che risulta situato a circa m. 500 in direzione Nord Ovest dal luogo interessato.

La questione, dunque, era stata debitamente introdotta nel procedimento e nella determinazione conclusiva è stata ritenuta superabile – sulla base dei rilievi anemometrici allora disponibili - mediante la imposizione nel contesto del decreto di precisi limiti e dettagliate misure di contrasto volte a prevenire il fenomeno, in linea con le previsioni del D.A. 24.12.2008.

E in fatto, come risulta dalla campagna di rilevamento della qualità dell'aria successivamente condotta dall'ARPA (cfr. sopralluoghi del 16.1.2009, 17.11.2009 e 14.4.2010) gli organi tecnici hanno poi escluso la percepibilità nell'abitato di Furnari, anche in condizioni di vento sfavorevoli, di odori molesti riconducibili alla gestione della **discarica**.

In disparte tale rilievo fattuale, per quanto qui interessa e nei limiti del sindacato esperibile in sede di legittimità, deve

comunque escludersi che l'autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di una istruttoria carente sotto tale specifico profilo (e cioè senza tenere alcun conto dell'impatto degli odori e esalazioni sul comune di Furnari) nonchè con previsioni non rispettose delle raccomandazioni contenute nelle citate Linee Guida e quindi tecnicamente inattendibili.

Tanto sinteticamente chiarito, ogni ulteriore profilo di merito può restare assorbito perchè non rilevante ai fini della presente decisione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono gli appelli vanno accolti con integrale riforma della sentenza impugnata e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Attesi i contrasti giurisprudenziali di cui si è dato conto e il rilievo sociale delle problematiche evocate sembra opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Compensa tra tutte le Parti costituite spese e onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente FF, Estensore

Ermanno de Francisco, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **19/03/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)